

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026

Cpb, consentito l'accesso se si sono estinti i debiti fiscali

DI GIULIANO MANDOLESI

La riammissione alla rottamazione quater, ormai agli sgoccioli, entro il 30 aprile 2025, tira la volata anche alle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026: in assenza di ulteriori debiti fiscali o previdenziali oltre i 5000 euro, requisito necessario per l'accesso al Cpb, la riattivazione della definizione agevolata consentirà infatti la sottoscrizione del patto con l'agenzia delle entrate.

Con le modifiche che verranno apportate al concordato preventivo biennale dal dlgs correttivo che lo scorso 8 aprile è stato incardinato in commissione finanze alla camera e al senato per ricevere i pareri, la "sottoscrizione" del patto per il '25-'26 dovrà essere formalizzata entro il 30 settembre 2025 (rispetto al 31 luglio 2025) e nel momento dell'adesione il contribuente dovrà risultare senza i citati debiti scaduti oltre i 5.000 euro alla data del 31 dicembre 2024.

L'assenza dei citati debiti va anche "autocertificata" nel rigo P01 del nuovo modello per l'adesione al Cpb per il biennio '25-'26 pubblicato dall'agenzia delle entrate lo scorso 9 aprile.

E' opportuno ricordare che, come disposto articolo 10 c.2 del dlgs 13/2024 (che ha introdotto e disciplina il nuovo patto col fisco), l'accesso al concordato è consentito a patto che i debiti fiscali e previdenziali sopra la soglia di 5.000 euro del contribuente interessato al Cpb risultino estinti entro la data di sottoscrizione del patto.

In conseguenza delle disposizioni contenute all'art. 10 del decreto correttivo che ha messo mano all'art. 9 co. 3 del dlgs 13/2024, il momento di adesione al Cpb per il biennio '25-'26 è stato posticipato dal 31 luglio 2025 al 30 set-

tembre 2025.

In quella data quindi i contribuenti non dovranno avere debiti per tributi amministrati dall'agenzia delle entrate o debiti contributivi scaduti alla data del 31 dicembre 2024 di ammontare complessivo sopra soglia 5000 euro o dovranno aver estinto quelli sopra tale valore.

Per i soggetti decaduti dalla rottamazione quater quindi la "riattivazione" della loro posizione debitoria post decadenza, in assenza di dilazioni regolarmente corrisposte potrebbe inibire l'accesso al concordato.

Tale problema si può risolvere però presentando istanza di riammissione alla rottamazione quater entro il prossimo 30 aprile 2025 e mentendo il piano di dilazione in essere.

Anche l'AdE nella circolare 18/E del 17 settembre 2024 ha specificato che non rilevano, ai fini del requisito dell'assenza di debiti cristallizzati sopra i 5.000 euro in commento, gli atti che al 31 dicembre 2023 (ora 31 dicembre 2024) sono stati oggetto di uno degli istituti definitivi del d.lgs. n. 218/1997 oppure di una definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, co. da 186 a 202, della legge n. 197/2022 (cosiddetta tregua fiscale) che abbiano in corso un regolare pagamento rateale.

Per cui alla nuova data di adesione al Cpb il contribuente interessato alla sottoscrizione del patto dovrà sincerarsi di aver pagato o dilazionato anche eventuali debiti non ricompresi all'interno della riattivabile rottamazione.

Questa operazione diventa fondamentale considerato anche che nel modello Cpb la presenza dei requisiti per l'accesso al patto ovvero l'assenza dei debiti, va autocertificata mettendo un "flag" al rigo P01 del quadro P.

—● Riproduzione riservata —●

